

GLI OSPITI DEL DESK VOCE AGLI ESPERTI



20
21 APRILE

ITCA 
ITALIAN TRADE AGENCY

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE - Help Desk Brexit Londra

**Contenuti a cura della Dott.ssa Francesca Bottari
coordinamento Help Desk Brexit**

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca

© Nucleo Grafica

PRESENTAZIONE

La rubrica di questa settimana è curata dalla Dott.ssa Francesca Bottari.

Francesca Bottari ha svolto l'attività professionale in Italia e nel Regno Unito ed è stata Senior Lecturer in Taxation fino al 2017. È un ACA esperta in tassazione internazionale. In particolare, focalizza la sua attività nella tassazione transfrontaliera Italia – Regno Unito.

In materia di tassazione individuale ha un'ampia esperienza nella pianificazione fiscale, nella gestione del patrimonio ai fini successori, nelle procedure di accertamento dei redditi esteri.

In campo societario in particolare segue la costituzione di sedi estere e di società che operano su piattaforma; VAT post Brexit, tematiche fiscali legali alle agevolazioni per Ricerca e Sviluppo, Patent Box, finanziamenti Enterprise Investment Scheme (EIS) e Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS).

L'IMPORTATORE IN GB E LA DICHIARAZIONE DOGANALE

La Brexit è stata prevista articolarsi in tre fasi: la prima è iniziata a gennaio 2021; le successive due a ottobre e a gennaio 2022, rispettivamente proroghe delle scadenze di aprile e luglio 2021.

A partire da **gennaio 2021**, le aziende che importano merci in UK, dall'abbigliamento all'elettronica (non controllate¹), hanno dovuto conformarsi alla nuova legislazione post Brexit che prevede la registrazione dei beni all'ingresso in UK e la contabilizzazione e il pagamento della VAT – cioè l'IVA sui beni importati.

Avranno tempo invece fino a un anno (inizialmente il termine previsto era sei mesi) cioè fino al 1° gennaio 2022, per compilare le dichiarazioni doganali e differire dunque anche i pagamenti connessi. Come pure la UK Safety and Security Declarations non è richiesta sulle importazioni fino al 1° gennaio 2022.

La scadenza di **luglio 2021, prorogata al 1° gennaio 2022** per adattarsi ai cambiamenti Brexit e adeguare le strutture doganali dei controlli (Border Control Posts), prevede che trascorso l'anno di proroga, sarà obbligatorio invece presentare la Dichiarazione doganale e la UK Safety and Security declarations per qualsiasi tipo di merce al punto di ingresso in Gran Bretagna,

Vediamo cosa cambia per quello che riguarda la Dichiarazione Doganale

Da **gennaio 2021 a gennaio 2022**, le opzioni per l'ingresso delle merci al punto di dogana sono due:

- **Dichiarazione Doganale Tardiva - Delayed Declaration** che consente di ritardare la presentazione della Dichiarazione Doganale ed il pagamento alla Agenzia delle Entrate - HMRC fino ad un anno dalla data di accesso;
- **Dichiarazione Doganale** – si presenta la Dichiarazione Doganale nel punto di ingresso.

COSA È LA DELAYED DECLARATION

Gli operatori che optano per la Dichiarazione Doganale tardiva devono fare richiesta di Procedura Semplificata cioè **Simplified Customs Declaration Process**.

Nella richiesta di procedura semplificata devono indicare quale opzione di Delayed Declaration scelgono fra le due:

- **EIDR - Iscrizione nei registri del dichiarante - Entry in Declarants Records**

ovverossia effettuare importazioni in UK senza autorizzazione in anticipo; EIDR significa che è possibile aggirare l'obbligo doganale completo o semplificato per le merci standard facendo una dichiarazione di importazione nei propri registri commerciali;

- **SDP - Procedura di dichiarazione semplificata - Simplified Declaration Procedure**

opzione che può essere utilizzata per alcune merci controllate, così come per le merci standard. Tuttavia, benché

1 Le merci sono divise in due categorie Controllate e Non Controllate. Le Controllate, come pesca, fertilizzanti, specie animali in via di estinzione (vedi [Import Controls](#) per la lista completa) e le Merci con accisa come Tabacco e Liquori possono optare in alcuni casi per una Simplified Declaration ma non godono dell'agevolazione del differimento.

richieda maggiori requisiti doganali, è ancora molto più semplice, come vedremo di seguito, rispetto a rendere dichiarazioni in dogana complete.

La dichiarazione supplementare

Indipendentemente da quale delle due opzioni si scelga, è necessario effettuare una dichiarazione supplementare dopo la data di importazione in UK.

Tra il 1° gennaio 2021 e il 1° gennaio 2022, la dichiarazione supplementare può essere differita, insieme al pagamento di eventuali dazi doganali in quel momento (a tal fine è necessario un conto di differimento dei dazi).

Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la dichiarazione supplementare deve essere presentata entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo alla data di utilizzo dell'Iscrizione EIDR o della dichiarazione SDP.

PERCHÈ SCEGLIERE LA DICHIARAZIONE DOGANALE TARDIVA DELAYED DECLARATION?

1- Maggiore liquidità e meno carico burocratico

Gli operatori registrati con IVA UK che scelgono la Delayed Declaration devono ricorrere alla "postponed VAT, cioè alla liquidazione IVA posticipata.

Ciò significa che dovranno contabilizzare l'IVA sulle importazioni nella loro dichiarazione IVA periodica (di solito trimestrale) includendo i beni per data di importazione – così come registrati nei libri contabili all'arrivo.

La dichiarazione tardiva conseguentemente deve considerare il valore del bene adeguando la stima iniziale con il valore preciso calcolato per la liquidazione trimestrale VAT.

2- Extra time per tariffe doganali preferenziali

Il ritardo consente di trovare tutte le informazioni necessarie ed i documenti a comprova per chiedere di applicare tariffe preferenziali per il calcolo della tariffa doganale scegliendo con cura il codice merce - commodity code e relative agevolazioni

3 - Dichiarazione d'origine

Anche la Dichiarazione di origine che il fornitore EU deve fornire può essere rilasciata retroattivamente. Proof of origin è il certificato necessario per i beni in entrata dalla EU regolati dallo Staged Customs Control.

QUALI SONO I LIMITI DEL SIMPLIFIED CUSTOMS DECLARATION?

Anche se aperto alle imprese in Inghilterra, Galles e Scozia, il regime semplificato di dichiarazione doganale potrebbe presentare alcuni ostacoli all'ingresso che potrebbero comportare il diniego di HMRC ad usarli.

Ciò in quanto è necessario richiedere l'autorizzazione preventiva a HMRC, sia che si tratti dell'azienda o dell'intermediario doganale in quanto entrambi hanno l'obbligo di essere autorizzati.

Il richiedente deve avere un buon record di conformità con le tasse, i dazi, il rispetto delle procedure doganali e le accise per vedersi accettata la richiesta di procedura semplificata, anche se le nuove imprese sono effettivamente accettate automaticamente, supponendo che non ci sia alcun legame con le imprese non conformi.

Le merci per le quali si fa richiesta devono godere della libera circolazione nell'Unione europea (UE) prima dell'importazione.

QUALE OPZIONE SCEGLIERE?

Le due procedure di dichiarazione doganale semplificata sono simili, ma le principali differenze sono le seguenti:

EIDR può essere utilizzato solo per merci standard, come spiegato in precedenza;

SDP può essere utilizzato per importare in UK alcuni beni controllati (vedi nota a piè di pagina).

SDP significa che è necessario presentare una dichiarazione di frontiera semplificata prima di ogni importazione in UK. Si tratta di una sorta di dichiarazione in dogana con un obbligo di fornire dettagli significativamente ridotto rispetto a una dichiarazione completa.

Al contrario, **EIDR** consente semplicemente di prendere nota dei dettagli doganali di importazione come parte delle proprie registrazioni commerciali, senza la necessità di fornire informazioni in anticipo all'HMRC.

Per entrambi gli schemi, HMRC ha messo in atto tutte le procedure necessarie per identificare e segnalare errori, Può inoltre voler verificare con accessi negli uffici il rispetto delle procedure. Ciò comporta la necessità di avere un ufficio adeguato. In particolare, per EIDR è fatto obbligo di conservare tutte le dichiarazioni in archivio per quattro o più anni dopo la loro data di presentazione. Inoltre, se richiesto si deve dimostrare che le registrazioni sono soggette a audit, e che i record aziendali sono sicuri.

QUALI SONO I REQUISITI PER POTER UTILIZZARE LA PROCEDURA SEMPLIFICATA E USUFRUIRE DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE TARDIVA?

1. Numero EORI

in primo luogo, è necessario un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) che inizia con GB;

2. DDA - Creare un conto di differimento dei dazi

poiché l'utilizzo di dichiarazioni doganali semplificate implica che non si pagano i dazi doganali immediatamente al momento dell'importazione in UK, l'utente o l'intermediario doganale che li utilizza dovrà disporre di un conto di

differimento dei dazi (DDA). Questo fornisce un numero di conto di rinvio (**DAN**). Il cliente paga i dazi dovuti tramite un addebito diretto mensile. I dazi sono addebitati dall'HMRC quando riceve le dichiarazioni supplementari (vedi più avanti).

Per avere il DAN bisogna farne richiesta a HMRC;

3. Autorizzazione per il regime semplificato di dichiarazione in dogana

come accennato, sia l'EIDR che l'SDP fanno parte della dichiarazione doganale semplificata, le aziende devono presentare domanda a HMRC in anticipo a meno che non si avvalgano di un intermediario autorizzato;

4. CHIEF

È necessario un software doganale compatibile con il modello CHIEF- Customs Handling of Import Export Freight. Ancora una volta, se si utilizza un intermediario doganale abilitato, non ci sarà bisogno di utilizzare questo software direttamente.

5. VAT differita – Postponed VAT

Le due procedure fanno sì che le imprese registrate alla UK VAT possano usufruire della contabilità VAT posticipata, che va scelta fra le opzioni proposte da HMRC.

CASO PRATICO - COME UTILIZZARE LA PROCEDURA EIDR PER DIFFERIRE LE DICHIARAZIONI IN DOGANA

Assumendo che per entrambe le procedure si abbia chiaro quali siano il tipo di licenza di importazione UK, le obbligazioni VAT e le tariffe doganali, se si utilizza la EIDR, prima di spostare le merci, si dovranno inserire le informazioni nei propri record commerciali.

Il governo fornisce un elenco di quali informazioni si dovrebbe registrare, le informazioni chiave comprendono:

- codice del regime doganale - Customs procedure code;
- numero di riferimento di Identificazione della partita - Declaration unique consignment reference;
- fattura di acquisto e, se disponibile, numero della fattura di vendita;
- data e ora di iscrizione quando le merci arrivano per individuare il tax point necessario per elaborare l'importo della VAT nella liquidazione;
- indicazione di qualsiasi messa a deposito o immagazzinamento temporaneo;
- numero di stoccaggio nel magazzino;
- descrizione scritta delle merci - in modo esaustivo per una facile identificazione e applicazione del codice prodotto da utilizzare nella Dichiarazione.

Entro sei mesi dalla data di cui sopra, va presentata una dichiarazione supplementare per l'importazione tramite un software CHIEF- compatibile.

Al ricevimento della dichiarazione supplementare da parte di HMRC, il conto DDA sarà addebitato del dazio doganale (se presente), più eventuali accise. Allo stesso tempo, HMRC aggiornerà le sue registrazioni IVA per riflettere che le merci sono state sdoganate e questo verrà visualizzato nella seguente dichiarazione di post-poned VAT.

È obbligatorio conservare i dati registrati nelle registrazioni commerciali relative all'importazione in UK per almeno quattro anni. Al fine di non perderli accidentalmente, potrebbe essere necessario avviare una sorta di procedura di backup se i record sono tenuti in formato digitale, o utilizzare l'archivio cartaceo per garantire che i record cartacei siano conservati in modo sicuro.

CASO PRATICO - COME UTILIZZARE LA PROCEDURA SDP PER SEMPLIFICARE GLI OBBLIGHI DOGANALI DI IMPORTAZIONE

Ecco come utilizzare il SDP e fare uso del periodo di differimento di dodici mesi.

Prima della spedizione delle merci, si deve compilare una dichiarazione di frontiera semplificata utilizzando il software CHIEF-compatibile. Assicurarsi che l'esportatore abbia compilato i documenti, fornendo anche il numero EORI rilasciato dall'UE e compilando una dichiarazione di esportazione.

Entro sei mesi dalla data di cui sopra, va presentata una dichiarazione supplementare per l'importazione tramite il software CHIEF-compatibile.

Al ricevimento della dichiarazione supplementare da parte dell'HMRC, il conto DDA sarà addebitato del dazio doganale (se presente) e delle eventuali accise. Allo stesso tempo, HMRC aggiornerà le sue registrazioni IVA per riflettere che le merci hanno sdoganato e questo verrà visualizzato nella seguente dichiarazione di post-poned VAT.

Da gennaio 2022

Gli operatori che spostano qualsiasi merce dovranno espletare le operazioni doganali al completo al punto di importazione, pagare le tariffe pertinenti e presentare le dichiarazioni S&S complete.

Potranno continuare ad usare le procedure EIDR o SDP per le quali siano stati autorizzati, ma Delaying Declarations non saranno più possibili.

Rimane sempre la possibilità di richiedere riduzioni o sospensioni dei dazi doganali.

Ruling

È possibile contattare singolarmente HMRC in anticipo per ottenere commodity code o certificazione di origine da usare specificamente per le proprie merci.

Retrospective Claim

È possibile comunque presentare richieste a posteriori Retrospective Claim a HMRC per avere il rimborso della tariffa doganale non dovuta fornendo documentazione comprovante la richiesta che non è stato possibile reperire e presentare prima.



LONDON

Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J 0DR, LONDRA
☎ +44 20 7292 3910
☎ +44 20 7292 3911
✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it
✉ g.migliore@ice.it | Gabriella Migliore
✉ f.mondani.contr@ice.it | Francesca Mondani
✉ e.oetiker.contr@ice.it | Elena Oetiker
✉ e.vassanelli.contr@ice.it | Eleonora Vassanelli

www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency) 
[@ITALondon_](https://twitter.com/ITALondon_) 
[@italondon_](https://www.instagram.com/italondon_) 
Italian Trade Agency 